

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Legale: Piazza F. Tassara n. 4 - BRENO (BS)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 90016390172

Iscritta al R.E.A. n. BS 488814

Capitale Sociale sottoscritto €: 300.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02933650984

RELAZIONE DI REVISIONE E GIUDIZIO SUL BILANCIO

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024

All'Assemblea dei Soci,

Premessa

Il sottoscritto, Dr. Giovanni Pietro Lascioli, è stato nominato con assemblea ordinaria del 22.05.2024, con funzione di revisione legale dei conti ex 2409-*bis* del codice civile e previste, nello specifico, per le aziende speciali dall'art. 52 e segg. del D.P.R. n.902/1986.

La presente relazione, pertanto, è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

Il sottoscritto ha svolto ordinaria attività di verifica di regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili durante l'esercizio e dopo la sua chiusura. Ciò ha consentito l'espressione del giudizio sul presente bilancio ai sensi della lett. a) del comma 1 del predetto art. 14.

Giudizio

Il sottoscritto revisore ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della azienda speciale consortile Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, redatto in forma ordinaria ex art. 2423 del codice civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e dalla relazione sullo stato di attuazione dei programmi. Quest'ultimo documento, è stato redatto dagli amministratori ai fini della migliore comprensione delle informazioni contenute nel bilancio.

A giudizio del sottoscritto revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata effettuata in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il sottoscritto revisore è indipendente rispetto alla azienda in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

L'approccio alla revisione, in particolare per quanto concerne i rischi aziendali e le decisioni di *governance* che possono influenzare i criteri di valutazione per la redazione del bilancio, ha tenuto conto delle peculiarità dell'azienda, vale a dire delle seguenti caratteristiche:

- a) azienda speciale consortile costituita dai comuni del distretto Valle Camonica-Sebino, dalla Comunità Montana della Valle Camonica e dal Consorzio B.I.M. di Valle Camonica ai sensi degli artt. 31 e 114 del T.U.E.L (D.Lgs. n.267/2000), al fine dello svolgimento di servizi di loro competenza, in qualità di ente strumentale degli Enti aderenti;
- b) l'interesse pubblico dell'attività svolta dalla azienda, in assoluta prevalenza, vale a dire la gestione dei servizi alla persona a carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei comuni e degli enti soci;
- c) l'obbligo, derivante dall'essere una azienda speciale consortile appartenente ai comuni ed agli enti sovracomunali, come sopra detto, il cui bilancio è consolidato in quello degli enti locali partecipanti, di ottemperare alla verifica dei crediti e debiti reciproci con asseverazione dei rispettivi organi di revisione (art. 11, c. 6, lett. j, del D.lgs 118/11).

L'organo amministrativo ha collaborato diligentemente nel fornire ogni documento e notizia ritenuti necessari dal sottoscritto per l'espletamento dell'attività di revisione, così ottemperando a quanto disposto dall'art. 14, c. 6, del D.lgs 39/10.

Si ritiene, a seguito dell'attività svolta, di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale.

Con riferimento in particolare, agli ammortamenti, agli accantonamenti, ai ratei e risconti dell'esercizio, si attesta, ai sensi dell'art.52 del D.P.R. n.902/1986, la loro conformità con le valutazioni contenute in bilancio.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi della revisione sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il sottoscritto revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- È stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- È stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Per effetto del lavoro svolto, il sottoscritto revisore è giunto ad una positiva conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale.

Relazione sulla gestione

Gli amministratori della azienda sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2024, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio. Gli amministratori hanno redatto detta relazione con dicitura "relazione sullo stato di attuazione dei programmi".

A giudizio del sottoscritto, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, il sottoscritto non ha nulla da riportare.

Capo di Ponte, lì 8 maggio 2025

Il Revisore dei Conti

Giovanni Pietro Lascioli

(firma digitale)